



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE

in persona del Giudice dott. Maura Cannella, nel procedimento iscritto
al n. 7948 dell'anno 2018 del Ruolo Generale vertente

TRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), nato a XXXXX
(Costa D'Avorio) in data XXXXXXXXX, e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(C.F. XXXXXXXXXXXX), nata a XXXXXXXX (Costa D'Avorio) in data
XXXXXXXXXX, entrambi residenti in Palermo, in via XXXXXXXXXXXXXXXX
n.XX, in proprio e nq. di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), nato a Palermo, il
XXXXXXXXXX (Avv. Pasqualino Gaetano Mario);

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTETO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore
(Avv. Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo);

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/06/2018;

OSSERVA

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e n.q. di esercenti
la potestà genitoriale sul figlio minore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a
Palermo, il XXXXXXXXX, hanno dedotto di essere regolarmente presenti in

Tribunale di Palermo
Sezione I Civile



Italia, unitamente ad altri loro familiari (cfr. copia del permesso di soggiorno ed istanza di rinnovo di cui agli all.ti 2 e 3 del ricorso) e che a Monreale era nato il figlio minore XXXXXXXXXXXXXXXX mentre l'intero nucleo familiare risultava residente a Palermo (cfr. certificato di stato di famiglia all.5 del ricorso).

I ricorrenti hanno rappresentato che la madre del bambino aveva deciso di trasferirsi per qualche giorno in Germania, ma era stata espulsa dal territorio tedesco e rimpatriata in Costa D'Avorio insieme al figlio minore (cfr. all.6) sebbene XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fosse regolarmente residente in Italia.

Giunta a Abidjan la ricorrente aveva deciso di rientrare immediatamente in Italia, ma era stato impedito al figlio minore l'ingresso in Italia e costui era stato costretto a restare in Costa D'Avorio presso alcuni familiari.

I ricorrenti hanno dedotto che con istanze a mezzo pec dell'11.04.2018 del 12.04.2018 e del 19.04.2018 (cfr. all.7, 8 e 9 del ricorso), avevano richiesto all'Ambasciata italiana in Costa D'Avorio di autorizzare il reingresso del minore in Italia, tenuto conto che lo stesso era già presente sul territorio nazionale nonchè delle precarie e preoccupanti condizioni di salute dell'infante (cfr. certificato medico all.10) il quale necessitava di cure specialistiche che non potevano essergli garantite in Costa D'Avorio, ma che con pec del 24.04.2018 l'Ambasciata aveva denegato la chiesta autorizzazione al reingresso del minore in Italia, richiedendo, invece, l'attivazione della procedura per ricongiungimento familiare.

I ricorrenti hanno dedotto di avere riscontrato la nota pec con



successiva nota-pec del 28.04.2018, con la quale dopo aver contestato quanto dedotto dall'Ambasciata, avevano reiterato la richiesta di reingresso dell'infante (cfr. all.11).

Tuttavia con nota del 02.05.2018 (cfr. all.12), la Amministrazione aveva comunicato la necessità di ulteriori accertamenti e rinviato ogni determinazione all'esito.

Tenuto conto che ad essa non era seguita alcuna attività e che, ad oggi, i ricorrenti non avevano avuto alcun riscontro, in considerazione dell'età e delle precarie condizioni di salute del neonato, i ricorrenti hanno adito il Tribunale al fine di ottenere in via immediata ed urgente ex art. 700 cod. proc. civ. un provvedimento che consentisse ed autorizzasse il reingresso immediato in Italia del neonato.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore ed hanno dedotto che nessuna richiesta di visto di reingresso in favore del minore era stata mai presentata sicchè non sussisteva alcun provvedimento di diniego nei confronti del minore.

Le Amministrazioni hanno rilevato che in data 11.04.2018 l'Ambasciata d'Italia ad Abidjan aveva ricevuto soltanto una comunicazione pec con la quale il difensore dei ricorrenti aveva comunicato che la XXXXX, madre del minore, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Palermo n. XXXXXXXX valido fino al 02.09.2017, era stata espulsa dal territorio tedesco e rimpatriata in Costa d'Avorio e, pur allegando il certificato di nascita del minore, non aveva specificato se lo stesso fosse iscritto sul permesso di soggiorno di almeno



uno dei genitori.

In data 02.04.2018 l'articolazione del MAE aveva inviato alla Questura di Palermo una richiesta di riscontro all'istanza presentata dal legale della famiglia interessata ed il successivo 07.05.2018 la Questura aveva inoltrato gli elementi richiesti e, il 24.05.2018, via pec, l'Ambasciata aveva informato il legale sulle procedure da seguire al fine di ottenere il visto del minore.

Le Amministrazioni hanno dedotto quindi di non essere rimaste inerti, ma di essersi invece attivate e rese disponibili a ricevere l'istanza, sicchè dovevano ritenersi difettare i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per l'emissione dell'invocato provvedimento.

All'udienza del 27/06/2018 la difesa dei ricorrenti ha contestato il contenuto della comparsa avversaria ed, in particolare, ha rilevato che la domanda di reingresso del minore era stata regolarmente inoltrata come da allegati n. 7, 8, 9 e 11 già agli atti ed, in ordine alla nota della Questura all. n. 4 della produzione di controparte, ha contestato che le circostanze ivi indicate corrispondessero a verità, in quanto la ricorrente si era presentata ma era stata invitata dalla Questura a tornare con il marito per il successivo 1 giugno 2018 ed in detta circostanza il marito aveva ottenuto la ricevuta della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, mentre la madre era stata invitata a attendere il collegamento del suo permesso di soggiorno per motivi familiari al rinnovo di quello del marito. A riprova del fatto che la ricorrente si fosse presentata, ha depositato copia della ricevuta rilasciata in data 1.6.18 e della nuova convocazione della madre.



In ordine al rilievo della asserita tardività della istanza di rinnovo del permesso per motivi familiari della madre, la difesa dei ricorrenti ha eccepito l'irrelevanza della questione ai fini del preste giudizio e in ogni caso la natura ordinatoria del termine.

Tanto premesso, osserva il Tribunale in ordine alla sussistenza del requisito del fumus boni iuris che è incontestato che XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, madre del minore XXXXXXXXXXXXXXXX, sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Palermo n. XXXXXXX e valido fino al 02.09.2017.

Contrariamente a quanto dedotto dalle Amministrazioni resistenti, la medesima si è presentata in sede di convocazione per il rinnovo del permesso di soggiorno in data 14.03.2018 (cfr. ricevuta agli atti) ma è stata invitata a ripresentarsi il successivo 01.06.2018 unitamente al marito.

In data 01.06.2018 al padre del minore, XXXXXXXXXXXXXXXX, è stata rilasciata la ricevuta della richiesta di rilascio del nuovo permesso di soggiorno, mentre alla madre è stato riferito di attendere comunicazione.

Allo stato, pertanto, entrambi i genitori risultano avere presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'art. 8 del D.P.R. n. 394 del 1999 (contenente il Regolamento di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) ai commi 2 e 3, prevede, che: "2. *Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o*



della carta di soggiorno in corso di validità. 3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno”.

Orbene, posto che la madre del minore XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX ha fatto reingresso in Italia e che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, “Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza” (cfr. art. 31 del D.Lgs. 286/98), deve dichiararsi la sussistenza del diritto al reingresso del minore XXXXXXXXXXXX in Italia.

Quanto al periculum in mora, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, possa dirsi sussistente alla luce della tenerissima età del bambino e delle sue condizioni di salute per come documentate agli atti.

Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese



processuali.

P.Q.M.

Dichiara il diritto del minore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), nato a Palermo, il XXXXXXX al reingresso in nel territorio dello Stato italiano e, per l'effetto, ordina alla Ambasciata d'Italia in Costa D'Avorio di rilasciare l'autorizzazione di ingresso in Italia del minore.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, in data 16/07/2018.

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

